



N. **21**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	Sindaco	P
Zoratti Antonio	Vice Sindaco	A
Bianchini Giancarlo	Assessore	P
Cividini Tiziana	Assessore	P
Frizza Fabiola	Assessore	P
Ganzit Graziano	Assessore	P
Nadalini Andrea	Assessore	P
Venuti Patrizia	Assessore esterno	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, li 31-01-2018

F.to digitalmente ZANELLO EDI

parere: **Favorevole**

Il Responsabile dell'Istruttoria ZANELLO EDI

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 prevede che:
 - art. 146: gli interventi di modificazione del territorio, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico debbano essere preventivamente autorizzati, salvo i casi non soggetti ad autorizzazione previsti dall'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, dal D.P.R. 31/2017 e da eventuali Atti di Accordo tra Ministero ed enti territoriali;
 - art. 167 c.4: le violazioni a tale regime autorizzativo comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, che comprendono l'ordine di rimessione in pristino o la possibilità per il trasgressore di inoltrare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità amministrativa competente nei seguenti casi:
 - a) *per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;*
 - b) *per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;*
 - c) *per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";*
 - art. 167 c. 5: *qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.*
 - fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;
 - art. 167 c. 6: *"le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino";*
- il D.P.R. 616/77 art. 82 delega alle Regioni le competenze in materia paesaggistica;
- la L.R. 05/2007 e s.m.i. della Regione F.V.G. ha sub delegato alle Amministrazioni Comunali alcune funzioni concernenti la materia dei Beni Paesaggistici;
- l'art. 60 comma 3 della sopracitata L.R. 05/2007 attribuisce inoltre la funzione sanzionatoria ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

DATO ATTO che le Amministrazioni Comunali di Codroipo e di Camino al Tagliamento hanno stipulato in data 14.06.2017 n.2727 di Reg.S.P. una convenzione, con capofila il Comune di Codroipo, per la gestione associata dell'Ufficio Unico per il Paesaggio riferita a: attività di

istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, attività informativa e divulgativa sulla legislazione e sulla tutela del paesaggio e attività di adeguamento dei P.R.G.C. al nuovo Piano paesaggistico regionale;

DATO ATTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1504 del 04/08/2017, ha delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, ai Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento, con comune capofila Codroipo, l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, in cui rientra anche il procedimento finalizzato all'accertamento della compatibilità dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

DATO ATTO che la Giunta del Comune di Codroipo con propria deliberazione n. 117 del 21.06.2017 ha nominato i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio per il mandato amministrativo 2016-2021 a supporto dell'esercizio della funzione autorizzatoria, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 59 della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 57 del 03.07.2017 con la quale è stato individuato l'ing. Edi Zanello quale Responsabile dell'Ufficio Unico per il Paesaggio tra i Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1551, che ha stabilito che sono legittime le deliberazioni giuntali con le quali l'Amministrazione comunale abbia dettato i criteri di determinazione della sanzione da infliggere all'autore di un abuso edilizio realizzato in zona sottoposta a vincolo paesistico in quanto il contenuto di dette deliberazioni non esuberava dalle competenze generali e residuali della Giunta di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che la distinzione operata dal legislatore tra il sistema sanzionatorio di natura urbanistico-edilizia e il sistema sanzionatorio di natura paesistica ribadisce l'autonomia delle due discipline, che sottendono alla tutela di interessi pubblici diversi e producono effetti giuridici diversificati;

DATO ATTO che per gli interventi realizzati prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico non sussiste illecito paesaggistico, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria e i limiti di ammissibilità della procedura di accertamento paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO che le modifiche apportate prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ma a verifica di conformità paesaggistica postuma solo nei casi in cui sia necessaria anche la sanatoria edilizia dell'intervento (cfr. Circolari MIBACT-UDCM LEGISLATIVO - 0012385-27/04/2016 e MIBACT-UDCM LEGISLATIVO - 0013373-05/05/2016);

DATO ATTO che non rientrano nella fattispecie sanzionata ricompresa nell'art. 167 di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui:

- all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- al D.P.R. 31/2017 e s.m.i., oltre a quelli definiti con specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e Regione Friuli Venezia Giulia;

VALUTATO necessario graduare tale sanzione in relazione agli interventi oggetto di compatibilità paesaggistica ammessi dall'art. 167 comma 4 e alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/2009, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio, come di seguito dettagliato:

- per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, **che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di**

quelli legittimamente realizzati, gli importi della sanzione sono definiti in relazione ai seguenti tipi di intervento di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i.:

1. attività edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. d): € 516,00;
2. restauro e risanamento conservativo (art. 4 comma 2 lett. c): € 1.000,00;
3. ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1 lett. c): € 2.000,00;
4. ristrutturazione urbanistica (art. 4 comma 1 lett. d): € 2.000,00;
5. trasformazione territoriale (art. 4 comma 1 lett. e): € 2.000,00;

- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica: € 1.000,00;

- per movimenti di terra (scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come interventi isolati, la esecuzione di vasche e piscine, valutando comunque le movimentazioni di terra effettuate):

1. fino a 15 mc: € 516,00;
2. oltre i 15 mc fino a 100 mc.: € 516,00 + 10 €/mc. oltre i 15mc;
3. oltre i 100 mc: € 2.000 + € 30/mc. oltre i 100mc;

STABILITO che qualora le opere realizzate siano ascrivibili a più tipologie tra quelle sopra descritte, si procederà all'applicazione della sanzione di importo maggiore;

RITENUTO opportuno, peraltro, stabilire che per opere e interventi **che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati** ovvero in casi di particolare complessità e rilevanza, l'Ufficio Unico per il Paesaggio, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio e parere vincolante della Soprintendenza, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento con il vincolo paesaggistico e che il danno ambientale non sia tale da richiedere la demolizione delle opere, valuta e approva l'ammontare della sanzione equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima redatta del tecnico incaricato dal soggetto interessato dall'illecito. Si specifica inoltre che:

- il **profitto** è determinato dalle differenze tra il valore di mercato e le spese sostenute e documentate, valutato da apposita perizia di stima asseverata dal tecnico incaricato;

il valore di riferimento a metro quadro da utilizzare per il calcolo dell'indennità pecuniaria è dato dalla media dei valori max. e min. riportati nelle Tabelle dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;

Le tabelle da applicarsi corrispondono a quelle pubblicate al momento della presentazione dell'istanza o dell'accertamento di illecito;

- il **danno ambientale** deve intendersi la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente dalle opere abusive da determinarsi come il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato;

il costo di demolizione delle opere abusive deriverà da un computo metrico estimativo redatto a cura del responsabile dell'abuso sulla base dei costi unitari riferiti agli importi del prezziario regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza o dell'accertamento di illecito.

La sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad € 1.000.

DATO ATTO che il pagamento dell'importo, comunicato o ingiunto con atto del Responsabile dell'Ufficio Unico per il Paesaggio, deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica/ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà il recupero coattivo della somma nei modi previsti dalla legge. Su espressa richiesta del responsabile dell'abuso per importi superiori a 3000 € è ammessa la rateizzazione del pagamento della sanzione. Per usufruire della rateizzazione dovrà essere presentata, con il versamento della prima rata al ritiro dell'autorizzazione idonea garanzia fideiussoria avente i requisiti minimi stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 19.06.2008;

DATO ATTO che il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato al pagamento della sanzione di cui sopra;

RITENUTO infine di stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione dell'indennità in oggetto saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e destinati alle finalità specifiche di cui all'art.167 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

PROPONE

1) DI STABILIRE, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio, l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni "in assenza di danno ambientale e profitto", sulla base dei seguenti importi forfettari graduati in relazione agli interventi oggetto di compatibilità paesaggistica ammessi dall'art. 167 comma 4 e alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 4 della L.R. 19/2009, come di seguito dettagliato:

- per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, **che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati**, gli importi della sanzione sono definiti in relazione ai seguenti tipi di intervento di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i.:

1. attività edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. d): € 516,00;
2. restauro e risanamento conservativo (art. 4 comma 2 lett. c): € 1.000,00;
3. ristrutturazione edilizia (art. 4 comma 1 lett. c): € 2.000,00;
4. ristrutturazione urbanistica (art. 4 comma 1 lett. d): € 2.000,00;
5. trasformazione territoriale (art. 4 comma 1 lett. e): € 2.000,00;

- per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica: € 1.000,00;

- per movimenti di terra (scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come interventi isolati, la esecuzione di vasche e piscine, valutando comunque le movimentazioni di terra effettuate):

1. fino a 15 mc: € 516,00;
2. oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 516,00 + 10 €/mc. oltre i 15 mc;
3. oltre i 100 mc: € 2.000 + € 30/mc. oltre i 100 mc;

2) DI STABILIRE che qualora le opere realizzate siano ascrivibili a più tipologie tra quelle sopra descritte, si procederà all'applicazione della sanzione di importo maggiore;

3) DI STABILIRE che, per opere e interventi **che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati** ovvero in casi di particolare complessità e rilevanza, l'Ufficio Unico per il Paesaggio, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio e parere vincolante della Soprintendenza, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento con il vincolo paesaggistico e che il danno ambientale non sia tale da richiedere la demolizione delle opere, valuta e approva l'ammontare della sanzione equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima redatta del tecnico incaricato dal soggetto interessato dall'illecito. Si specifica inoltre che:

- il **profitto** è determinato dalle differenze tra il valore di mercato e le spese sostenute e documentate, valutato da apposita perizia di stima asseverata da professionista abilitato;

il valore di riferimento a metro quadro da utilizzare per il calcolo dell'indennità pecuniaria è dato dalla media dei valori max. e min. riportati nelle Tabelle dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;

Le tabelle da applicarsi corrispondono a quelle pubblicate al momento della presentazione dell'istanza o dell'accertamento di illecito;

- il **danno ambientale** deve intendersi la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente dalle opere abusive da determinarsi come il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato;

il costo di demolizione delle opere abusive deriverà da un computo metrico estimativo redatto a cura del responsabile dell'abuso sulla base dei costi unitari riferiti agli importi del prezziario regionale vigente al momento della presentazione dell'istanza o dell'accertamento di illecito.

La sanzione minima del danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad € 1.000.

4) DI DEFINIRE che il pagamento dell'importo, comunicato o ingiunto con atto del Responsabile dell'Ufficio Unico per il Paesaggio, deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica/ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà il recupero coattivo della somma nei modi previsti dalla legge. Su espressa richiesta del responsabile dell'abuso per importi superiori a 3000 € è ammessa la rateizzazione del pagamento della sanzione. Per usufruire della rateizzazione dovrà essere presentata, con il versamento della prima rata al ritiro dell'autorizzazione idonea garanzia fideiussoria avente i requisiti minimi stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 19.06.2008;

5) DI DARE ATTO che il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato al pagamento della sanzione di cui sopra;

6) DI DARE ATTO che nessuna indennità risarcitoria è dovuta per le opere abusive realizzate in data antecedente all'approvazione, sull'area interessata dalle stesse, del vincolo paesaggistico ambientale;

7) DI STABILIRE che i proventi derivanti dall'applicazione dell'indennità in oggetto saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e destinati alle finalità specifiche di cui all'art.167 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

8) DI DARE ATTO che nel caso l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico dall'Ufficio Unico per il Paesaggio, previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio e

parere vincolante della Soprintendenza, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Soprintendenza riterrà opportuno stabilire.

*Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alessandra Baldin
Atto trasmesso in data 29.01.2018 all'Assessore geom. Giancarlo Bianchini.*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;

con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il SEGRETARIO GENERALE
MANIAGO PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione **viene pubblicata** all'Albo on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal al .

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. .

Codroipo, li

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000